CONVENZIONE TRA L' AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI E LA DIOCESI DI OZIERI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OZIERI E L'OSPEDALE A.SEGNI DI OZIERI

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, con sede legale in Sassari, Via Enrico Costa, 57 - 07100 Sassari C.F. e P.IVA 02884000908 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano domiciliato per la carica presso la medesima.

E

La Diocesi di Ozieri con sede legale in **P.zza Episcopio 1 Ozieri (SS)** (cod. fisc. 90001510909), rappresentata dal Vescovo Mons. Corrado Melis, domiciliato in P.zza Episcopio 1, comune di Ozieri (SS) presso la sede legale della diocesi di Ozieri.

PREMESSO CHE

- Il servizio in oggetto ha lo scopo di favorire l'esercizio della libertà religiosa, l'adempimento delle pratiche di culto e il soddisfacimento delle esigenze spirituali dei pazienti di confessione cattolica e dei loro familiari, nonché di quanti operano nella struttura nel pieno rispetto della loro volontà e libertà di coscienza;
- L'ASL per le annualità pregresse ha stipulato apposita convenzione con la Diocesi per l'erogazione del servizio di assistenza religiosa cattolica presso le strutture aziendali;
- La Diocesi di Ozieri con nota mail del 25/09/2026 ha manifestato l'interesse alla stipula del rapporto convenzionale comunicando altresì il nominativo dell'assistente religioso nominato dalla Diocesi di Ozieri al fine di garantire l'attività di assistenza religiosa presso il Presidio Ospedaliero di Ozieri e l'Ospedale A.Segni di Ozieri;
- L'ASL intende assicurare presso le proprie strutture il servizio di assistenza religiosa ai degenti e ai familiari che li assistono nel rispetto della volontà e libertà di fede della persona;
- L'ASL considera il servizio di assistenza religiosa quale fattore umanizzante in grado di concorrere al miglioramento dei servizi assistenziali erogati presso le proprie strutture;
- L'ASL e la Diocesi convengono di perfezionare fra loro apposito atto convenzionale coerente con le disposizioni normative in materia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del servizio di assistenza religiosa svolto dalla Diocesi a favore dell'ASL, attraverso l'assistente religioso e con le modalità contrattuali che verranno successivamente individuate dalle Strutture competenti dell'ASL.

.

ART. 2 – Nomina dell'assistente religioso

L'Assistente Religioso viene nominato dalla Diocesi di Ozieri, che potrà, in qualsiasi momento e senza dover fornire nessuna motivazione, sostituirlo dandone comunicazione scritta all'ASL.

La sostituzione l'Assistente Religioso sono di esclusiva competenza della Diocesi di Ozieri, la quale si impegna a proporre, per lo specifico servizio da svolgere, operatori che abbiano spiccate attitudini per tale ministero pastorale.

In caso di pluralità di assistenti religiosi, la Diocesi si impegna a dar formale comunicazione all'ASL della nomina del Responsabile del servizio.

L'Assistente Religioso può essere coadiuvato da altri sacerdoti, diaconi, religiosi o laici di ambo i sessi, i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati all'ASL, senza alcun onere a carico della stessa Azienda né in relazione al riconoscimento dei compensi né in relazione agli aspetti assicurativi, pertanto ne risponderà direttamente la Diocesi.

ART. 3 - Modalità

Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Assistente Religioso dipende esclusivamente dalla competente Autorità Ecclesiastica, che provvede alla determinazione e ripartizione dei compiti, nel rispetto delle intese previste all'art. 3 della Legge Regionale 13/97.

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione comporta:

- l'assistenza spirituale e morale dei degenti, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro cha a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera;
- l'amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali;
- la celebrazione delle Sante Messe e il contributo in materia di etica e di umanizzazione delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche;
- il contributo in materia di etica e di umanizzazione nell'attività assistenziale;
- la promozione del volontariato;
- l'attenzione al dialogo interconfessionale ed interreligioso.

Per qualsiasi osservazione che possa riguardare il comportamento in servizio dell'Assistente Religioso, in rapporto con il loro ministero, l'Amministrazione renderà edotto l'interessato, ed in caso di recidiva, riferirà all'Ordinario diocesano, tramite il Direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale sanitaria, per gli eventuali provvedimenti. L'Amministrazione si impegna a comunicare per iscritto qualsiasi decisione in merito al Servizio Religioso, oggetto di questa intesa, al succitato Ufficio Diocesano.

ART. 4 – Compensi

L'Azienda riconosce all'assistente religioso incaricato in regime di convenzione un compenso proporzionale allo stipendio lordo della categoria di appartenenza degli assistenti in posizione di ruolo, definito dal vigente C.C.N.L. Comparto Sanità, anche in relazione all'impegno orario garantito, comprensivo delle voci contrattuali fisse e continuative, nonché la tredicesima mensilità calcolata secondo i medesimi criteri, escluso il trattamento accessorio e di fine rapporto.

ART. 5 – Impegni della Diocesi e dell'Assistente Religioso

All'Assistente Religioso è affidato l'impegno di segnalare alla Direzione Generale l'eventuale presenza di pazienti di altro culto, che abbiano bisogno di mettersi in contatto con i ministri del proprio culto.

L'Assistente Religioso è consegnatario e responsabile dei beni immobili e mobili di cui dispongono sia per uso personale che per finalità del servizio religioso e sono tenuti all'osservanza dei regolamenti aziendali aventi carattere generale e riferiti a tutto il personale, in quanto compatibili.

Il servizio di assistenza religiosa è assicurato in modo continuativo.

Considerata la natura del servizio, gli Assistenti Religiosi svolgono normalmente i propri compiti in orari flessibili, per quanto possibile preventivamente comunicati all'Azienda, per un tempo comunque non inferiore al debito

orario mensile previsto per il personale in posizione di ruolo dal C.C.N.L. Comparto Sanità e con modalità tali da garantire la loro presenza nelle ore notturne per eventuali casi urgenti.

La diocesi assicura la sostituzione, nei casi malattia, ferie, ecc., dell'Assistente Religioso, con sostituti che garantiscano la continuità del servizio senza ulteriori oneri per l'ASL.

Gli assistenti religiosi sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in quanto compatibili.

ART.6 - Durata

La presente Convenzione viene stipulata per una durata triennale dal momento della sottoscrizione. Il rinnovo tacito non è consentito.

ART. 7 - Recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento della presente Convenzione con preavviso di 60 gg. notificato mediante raccomandata A/R o tramite posta certificata.

ART. 8 - Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

ART. 9 - Disposizioni Finali

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

L'imposta di bollo pari a euro 16,00 è assolta in modo virtuale a carico dell'ASL di Sassari. (Autorizzazione n.1 del 30/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate Sassari).

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e da n. 10 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

DIOCESI DI OZIERI **IL DIRETTORE GENERALE**